



P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it

PEC: novellara@cert.provincia.re.it

Nr. 54 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno **duemiladiciassette**, questo giorno **ventotto** del mese di **Settembre** alle ore 21:00 in NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

Nominativo	Funzione	P.A	Nominativo	Funzione	P.A
CARLETTI ELENA	Presidente	P	LASAGNI SARA	Consigliere	P
MARIANI CERATI DANIELE	Consigliere	P	OLIVA SIMONE	Consigliere	P
LUCENTI EVA	Consigliere	P	GARERI DANIELE	Consigliere	P
SCOTTINI MONICA	Consigliere	P	FANTINATI CRISTINA	Consigliere	A
CATELLANI MANUELA	Consigliere	P	PELLINI EMANUELA	Consigliere	A
ZARANTONELLO SIMONE	Consigliere	P	MELLI MAURO	Consigliere	P
FURLAN DANIEL	Consigliere	P	PATERLINI STEFANO	Consigliere	P
MORANDO MARCELLO	Consigliere	P	MULE' GIOVANNI	Consigliere	P
BOCEDI LAURA	Consigliere	P			

Totale Presenti: **15**

Totale Assenti: **2**

La seduta è presieduta dal Sindaco **Carletti Dott.ssa Elena**.

Assiste alla seduta il II Vice Segretario Reggente **Rebecchi Dott. Nicola**.

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 15 componenti, dichiara aperta la seduta.

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

SEDUTA del 28.09.2017

SEDUTA PUBBLICA

Presenti n. 15 componenti

Il Sindaco inizialmente introduce l'argomento posto al punto 1) dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, relativo a "Esame ed approvazione del Bilancio consolidato 2016 del Comune di Novellara con i Bilanci dei propri enti strumentali e delle società controllate e partecipate ai sensi dell'art. 151, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267", che è già stato affrontato in Commissione Consiliare, precisando che si tratta di un passaggio che riguarda un tema e un momento di confronto importanti.

Melli Mauro, capogruppo "Indipendente per Novellara", chiede la motivazione relativa ad una differenza sull'anno 2015 che presenta nel prospetto, riportato anche in relazione, dati diversi tra attivo e passivo patrimoniali e la ragione della differenza in diverse voci, tra cui le immobilizzazioni materiali, tra il 2015 e il 2016.

Il vice Segretario Comunale reggente, Rebecchi dr. Nicola, esclude che i dati del bilancio consolidato 2015 siano sbagliati, mentre spiega che è possibile che si sia verificato un errore nel riportare manualmente le cifre dell'anno precedente sui prospetti nuovi. Si riserva, nel corso della serata, di recuperare la delibera dello scorso anno con la voce corretta. Fornisce in seguito precisazioni dettagliate sulle immobilizzazioni materiali.

Il Sindaco, considerato che sull'argomento alcuni dati devono essere verificati, propone ai Consiglieri, che accettano, di rinviare la votazione ad un momento successivo.

Si passa, quindi, alla trattazione dell'argomento posto al punto 2) dell'ordine del giorno.

.-.-.

Il Sindaco relaziona sull'argomento sottolineando che, come ogni anno, si affronta il tema delle partecipazioni societarie del nostro Comune, con società importanti che rappresentano una ricchezza per il nostro territorio, citando come esempio S.A.BA.R. e Novellara Servizi. Fornisce, inoltre, spiegazioni rispetto alla decisione di alienare le società "Piacenza Infrastrutture SpA" e "Infrastrutture Fluviali" che si è deciso di dismettere perché non ritenute funzionali per il nostro Ente.

Melli Mauro, capogruppo "Indipendente per Novellara", lamenta il fatto che, a fronte di partecipazione molto limitata, si registrino, in alcuni casi, scarso impegno sul territorio, come ad esempio da parte di "IREN" o "Lepida" per lo più sconosciuta ai cittadini. Pur non possedendo partecipazioni utili solo a creare posti di lavoro inutili e a carico della finanza pubblica, condivide la scelta operata dal Comune di dismettere le due società sopra citate, cui avrebbe aggiunto anche "Banca Etica" che, a suo parere, non riveste la qualifica di soggetto che risponde ai fini istituzionali.

Il Sindaco risponde spiegando che, al momento, non è stato ritenuto opportuno fare una valutazione su "Banca Etica" e che si tratta di una partecipazione simbolica, ridotta ma significativa, che potrà comunque essere rivista in futuro.

Per quanto riguarda "Lepida" pensa che, benché poco conosciuta dai cittadini, stia svolgendo un grandissimo lavoro sui nostri territori, tanto che porterà la fibra ottica nella zona industriale gestendo finanziamenti pubblici.

Paterlini Stefano, capogruppo "Movimento 5 Stelle", concorda con il Sindaco soprattutto per quanto riguarda l'operato di "Lepida".

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione sopra riportata;

RICHIAMATI:

- I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- L'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

ATTESO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, co.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO inoltre che i comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 Settembre 2017 i Comuni devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 23 Settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo unico;
- b. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, T.U.S.P.;
- c. previste dall'art. 20, co. 2, T.U.S.P.;
- i. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- ii. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- iii. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- iv. partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- v. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- vi. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

vii. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Novellara e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del DLgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

DATO ATTO che:

- le partecipazioni societarie indirette del comune di Novellara non rientrano nella ricognizione oggetto del presente provvedimento in quanto detenute per il tramite di società (Sabar Spa e Iren Spa) non sottoposte a controllo da parte dello stesso;
- il Consorzio A.C.T – Azienda consorziale trasporti, costituito ai sensi della legge 142 del 1990, partecipato al 38% dal Comune di Reggio Emilia, al 29% dalla Provincia di Reggio Emilia e per il restante 33% dagli altri 44 Comuni della provincia di Reggio Emilia tra cui il comune di Novellara, non rientra nella ricognizione oggetto del presente provvedimento in quanto non avente natura societaria, come precisato da A.C.T. con propria nota del 11/09/2017 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.9613, in quanto ente pubblico economico esso è tenuto a redigere ed approvare la ricognizione delle proprie partecipate;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR, assunta nell'adunanza del 19 Luglio 2017, avente ad oggetto:

"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016";

EVIDENZIATO che:

- sei delle undici società partecipate di questo Ente vedono come soci tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, mentre le tre restanti sono detenute solo dagli otto Comuni, compreso Novellara, facenti parte dell'Unione Bassa Reggiana;
- in previsione dell'adempimento in oggetto, la Provincia ed il Comune capoluogo di Reggio Emilia (che detengono quote di gran lunga superiori agli altri comuni) hanno svolto un ruolo di coordinamento per un'analisi approfondita dei compiti e delle attività svolti dalle società alla luce delle norme sopra richiamate;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risulta nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione consiliare;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO che, le partecipazioni societarie da mantenere risultano essere le seguenti:

- Novellara Servizi Srl
- Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia;
- S.A.BA.R. Spa;
- S.A.BA.R. Servizi srl;
- Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Srl;
- Iren Spa;
- AGAC Infrastrutture Spa;
- LEPIDA Spa;
- Banca Etica Spa;

VERIFICATO che, in base alle considerazioni sopra riportate sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto elencate partecipazioni societarie:

Denominazione società partecipata	Motivazione della scelta
Piacenza Infrastrutture S.p.a. percentuale di partecipazione 0,55%	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Infrastrutture Fluviali S.r.l. percentuale di partecipazione 4,39%	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione delle suddetta partecipazioni societarie rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e che le stesse verranno definite con successive proprie deliberazioni adeguatamente motivate;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civile;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con provvedimento a firma del Sindaco Elena Carletti in data 31/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, comma 2 del T.U.S.P.;

PRESO ATTO che il Piano oggetto della presente deliberazione non comporta alcuna modifica delle previsioni del bilancio dell'Ente, né dei suoi equilibri; il Piano in oggetto, non determina altresì alcuna modifica nelle modalità di gestione dei servizi né alcuna reinternalizzazione dei medesimi, né del relativo personale dipendente;

PRESA VISIONE del parere reso in data 18 settembre u.s. dal Presidente dell'Associazione nazionale dei Revisori degli Enti Locali (ANCREL) e dal Vicepresidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti (CNDCEC), in ordine all'assoggettamento del presente atto all'acquisizione preventiva del parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

DATO ATTO che, per le motivazioni sopra espresse, sulla presente deliberazione non necessita del parere e dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile Direttivo Contabile del settore Affari generali - Amministrazione e Controllo di Gestione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che attesta che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

CON VOTO UNANIME favorevole espresso dai 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di NOVELLARA alla data del 23 Settembre 2016 accertandole, come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che lo stesso è stato redatto attenendosi al modello standard approvato dalle Linee di indirizzo emanate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 19 del 19 Luglio 2017;
2. DI PRECISARE che vengono confermate il possesso delle quote nelle seguenti società:
 - Novellara Servizi Srl
 - Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia;
 - S.A.BA.R. Spa;
 - S.A.BA.R. Servizi srl;
 - Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Srl;
 - Iren Spa;
 - AGAC Infrastrutture Spa;

- LEPIDA Spa;
 - Banca Etica Spa;
3. DI DISPORRE l'alienazione delle quote di proprietà del Comune di Novellara relative alle seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società partecipata	Motivazione della scelta
Piacenza Infrastrutture S.p.a. percentuale di partecipazione 0,55%	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Infrastrutture Fluviali S.r.l. percentuale di partecipazione 4,39%	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

4. DI RINVIARE a successivi atti deliberativi la definizione delle modalità operative di alienazione delle suddette partecipazioni societarie, ai sensi degli artt. 7 e 10 del T.U.S.P., alienazioni che dovranno comunque essere effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In via eccezionale, con dette deliberazioni adeguatamente motivate, l'alienazione potrà essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto comunque salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto della partecipata, dando contestualmente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita;
5. DI DISPORRE che, la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Novellara, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.24, commi 1 e 4 del T.U.S.P, nonché entro il mese di ottobre c.a., alla struttura di "Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, per il tramite del portale web al seguente indirizzo: <https://portaletesoro.mef.gov.it/> ;
6. DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33 e s.m.;
7. DI DICHIARARE, ai sensi del punto 9, comma 4 del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Responsabile e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, entro la data del 30 Settembre, con separata votazione, resa in forma palese ai sensi di legge da n. 15 consiglieri presenti e votanti, che ha dato il medesimo risultato sopra riportato;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

...

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, all'occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco

Carletti Dott.ssa Elena

Il Vice Segretario Reggente

Rebecchi Dott. Nicola

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente nonché successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”